

**DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019**

**238/2019/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL REDISPATCHING E COUNTERTRADING PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1068<sup>a</sup> riunione del 11 giugno 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 685/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 685/2018/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016), recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente

- l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Italy North TSOs proposal for coordinated redispatching and countertrading methodology in accordance with article 35 of commission regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” di maggio 2018 (di seguito: proposta di CTRD per la CCR *Italy North*), inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 14 maggio 2018, prot. Autorità 15576 del 14 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2018);
  - il documento “*Italy North TSOs proposal for coordinated redispatching and countertrading methodology in accordance with article 35 of commission regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” di febbraio 2019 (di seguito: proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata), inviato da Terna con la comunicazione del 18 marzo 2019, prot. Autorità 6799 del 19 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2019);
  - la comunicazione “*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione INERRF) del 21 maggio 2019 (prot. Autorità 13568 del 22 maggio 2019).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 35(1) del Regolamento CACM prevede che, entro 16 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il coordinamento delle attività di *redispatching* e *countertrading* con riferimento alle congestioni legate ai flussi occorrenti sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CTRD); detta proposta deve essere coerente con i requisiti previsti dall'Articolo 35 del regolamento stesso;
- il *countertrading* prevede la modifica dei flussi fra le zone d'offerta tramite una modifica della posizione netta delle zone coinvolte: la metodologia non identifica specifiche risorse nodali, ma lascia a ciascun TSO l'attivazione delle risorse ritenute più opportune sulla base delle regole nazionali;
- il *redispatching* prevede l'attivazione di specifiche risorse nodali per la risoluzione delle congestioni; esso si distingue in:
  - *internal redispatching* quando risorse interne alla rete di ciascun TSO sono attivate per risolvere congestioni interne alla rete stessa; in questo caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
  - *external redispatching* quando un TSO richiede l'attivazione di risorse sulla rete di un altro TSO per risolvere congestioni interne alla propria rete; in

- questo caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
- *cross border redispatching* quando sono attivate risorse a salire sulla rete di un TSO e risorse a scendere sulla rete di un altro TSO; in questo caso si ha una modifica della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
  - l'articolo 9(7) lettera c) del Regolamento CACM prevede che le proposte di CTRD siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
  - l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
  - l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
  - l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
  - la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione 14 maggio 2018 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di CTRD per la CCR *Italy North*;
- la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* prevede:
  - l'attivazione delle risorse di *countertrading* e *redispatching* (di seguito; risorse CTRD) solamente dopo il coordinamento di tutte le azioni correttive a titolo oneroso disponibili; detta attivazione è il risultato di un processo di

- ottimizzazione a minimo costo che sceglie fra le risorse CTRD messe a disposizione da ciascun TSO;
- l'utilizzo delle risorse CTRD per risolvere congestioni sugli elementi appartenenti alla cosiddetta *Area of Common Interest* (di seguito: ACI), coincidente con i soli elementi rilevanti ai fini del calcolo della capacità disponibile per il mercato i cui flussi possono essere efficacemente gestiti tramite l'attivazione delle sopracitate risorse;
  - l'esecuzione del processo coordinato dell'attivazione delle risorse CTRD nel pomeriggio del giorno D-1, una volta noti i risultati del mercato del giorno prima; il processo è ripetuto anche durante il giorno D qualora necessario;
  - la possibilità per i TSO di ricorrere ad attivazioni di risorse CTRD in modo non coordinato in caso in cui le tempistiche di intervento per garantire la sicurezza della rete non consentano l'utilizzo del processo coordinato;
  - la partecipazione attiva al processo del TSO della Svizzera, in quanto rilevante ai fini della ottimizzazione delle risorse CTRD per massimizzare la capacità disponibile sulle frontiere settentrionali dell'Italia;
  - l'implementazione della metodologia entro 24 mesi dall'approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione della metodologia stessa e della relativa metodologia di ripartizione dei costi; ulteriori precondizioni sono la disponibilità degli strumenti IT necessari per l'ottimizzazione nonché l'approvazione delle metodologie inerenti il coordinamento delle analisi di sicurezza di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL;
- con la deliberazione 685/2018/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto concordato all'unanimità in data 23 novembre 2018 dalle autorità di regolazione della CCR *Italy North*, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* al fine di:
    - chiarire le modalità di partecipazione del TSO della Svizzera alla metodologia;
    - fornire nella metodologia gli elementi generali inerenti la descrizione della funzione di ottimizzazione, la lista delle differenti fasi che compongono il processo coordinato di attivazione delle risorse CTRD e i criteri utilizzati dai TSO per identificare le congestioni e le risorse CTRD da considerare ai fini dell'ottimizzazione;
    - chiarire ruoli e responsabilità relative al processo coordinato di attivazione delle risorse CTRD;
    - includere elementi inerenti alla condivisione delle azioni correttive fra le diverse CCR;
    - migliorare la descrizione dell'ACI, analizzando l'interazione con le CCR confinanti;
    - indicare le tempistiche di esecuzione del processo di attivazione non coordinato e chiarire che i relativi costi sono interamente a carico del TSO che ne ha fatto ricorso;

- prevedere una successiva revisione della metodologia non appena siano disponibili maggiori dettagli in merito agli aspetti trattati solamente a livello generale;
- con la comunicazione 18 marzo 2019, Terna ha inviato all'Autorità la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata;
- la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata:
  - chiarisce come il TSO della Svizzera partecipi al processo in qualità di controparte tecnica;
  - descrive gli elementi generali della funzione di ottimizzazione e le diverse fasi del processo, definendo ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
  - conferma la definizione dell'ACI come insieme degli elementi rilevanti ai fini del calcolo della capacità disponibile per il mercato i cui flussi possono essere efficacemente gestiti tramite l'attivazione delle risorse CTRD;
  - specifica le tempistiche di esecuzione del processo di attivazione non coordinato;
  - conferma l'implementazione della metodologia entro 24 mesi dall'approvazione, subordinata all'approvazione della metodologia per la ripartizione dei costi, delle metodologie per l'analisi di sicurezza di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL e alla disponibilità dei necessari strumenti IT; i TSO si impegnano a presentare una nuova versione della proposta di CTRD per la CCR *Italy North* non appena saranno disponibili maggiori dettagli in merito all'algoritmo;
- la data di ricevimento della proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM, è il 18 marzo 2019; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 18 maggio 2019;
- il 17 maggio 2019 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha deciso di approvare la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata; in tale sede le autorità di regolazione della regione hanno altresì concordato di raccomandare ai TSO di:
  - chiarire nella prossima versione della metodologia il legame fra l'attivazione delle risorse CTRD ai sensi del Regolamento CACM e l'esecuzione delle analisi di sicurezza ai sensi del Regolamento SO GL;
  - investigare la possibilità di analizzare configurazioni della ACI non coincidenti strettamente con l'insieme degli elementi di rete rilevanti per il calcolo della capacità, in linea con quanto già in fase di valutazione in altre CCR;
  - definire le regole di condivisione delle azioni correttive con le CCR confinanti sulla base delle disposizioni che saranno incluse nella metodologia per il coordinamento delle analisi di sicurezza di cui all'articolo 75 del Regolamento SO GL, inviata dai TSO europei a tutti le autorità di regolazione a settembre 2018 e demandata da queste ultime ad Acer a dicembre 2018;

- l'esito della votazione è stato reso noto alle Autorità di regolazione interessate con la comunicazione INERRF.

**RITENUTO CHE:**

- approvare la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata rappresenti un tassello importante per la gestione dei flussi transfrontalieri sulla frontiera Nord, consentendo l'avvio dell'implementazione dell'attivazione coordinata delle risorse CTRD fra i diversi TSO interessati, in ottica di ottimizzazione della gestione del sistema elettrico;
- l'ottimizzazione delle risorse CTRD non possa essere disgiunta dall'ottimizzazione di tutte le azioni correttive non a titolo oneroso (quali, ad esempio, modifiche alla topologia della rete e regolazione dei *phase shifter*) oggetto di coordinamento nell'ambito delle metodologie di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL;
- la definizione dell'ACI contenuta nella proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata consenta di efficientare lo scambio di energia sulla frontiera Nord, analizzando lo stesso perimetro sia ai fini del calcolo della capacità sia ai fini dell'attivazione delle risorse CTRD; sia tuttavia opportuno valutare anche soluzioni alternative sulla falsariga di quanto proposta in altre CCR;
- un coordinamento fra le diverse CCR ai fini dell'attivazione delle azioni correttive sia fondamentale in quanto diverse azioni correttive rilevanti per la CCR *Italy North* danno beneficio anche ad altre CCR; in tal senso sia imprescindibile un allineamento fra quanto previsto a livello di CCR (nella proposta di CTRD e nella proposta per l'analisi di sicurezza su base regionale di cui all'articolo 76 del Regolamento SO GL) e quanto previsto in generale a livello europeo nella proposta di cui all'articolo 75 del Regolamento SO GL;
- sia pertanto opportuno confermare le raccomandazioni ai TSO concordate dalle autorità di regolazione della CCR *Italy North* in fase di approvazione della proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata a livello INERRF

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di CTRD per la CCR *Italy North* emendata ai sensi dell'articolo 9(14) del Regolamento CACM;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*